

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 33

in data: 28-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (P.E.F) E TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Sindaco n. 11 del 21.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza LIFESIZE messa a disposizione dalla società Lepida, a seguito di idonea convocazione

All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	Presente in videoconferenza
2. Riva Giuseppe	Presente in videoconferenza
3. Labo' Jacopo	Presente in videoconferenza
4. Tassi Pinuccia	Presente in videoconferenza
5. Torretta Andrea	Presente in videoconferenza
6. Buttafava Enzo	Presente in videoconferenza
7. Barattieri Paolo	Presente in videoconferenza
8. Cavalli Benedetta	Presente in videoconferenza
9. Braghieri Giuseppina	Assente
10. Vasanti Alessandro	Presente in videoconferenza
11. Sasso Piero	Presente in videoconferenza

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste la Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, collegata in videoconferenza dalla Sede comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaca, collegata in videoconferenza dalla Sede Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti anche i consiglieri particolari: Cattivelli Gabriella, Cignatta Davide e Romanini Matteo.

N. 33 in data 28-06-2021

TARI TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (P.E.F)
E TARIFFE ANNO 2021.

Illustra il Consigliere particolare Romanini Matteo:

“Il mio intervento mira solo a schematizzare i principali passaggi nella costruzione del PEF e conseguentemente delle tariffe.

Nel 2020 i comuni della provincia hanno deciso insieme di disapplicare il metodo tariffario.

Arera, riproponendo per il 2020 i piani finanziari 2019 così da evitare modifiche (tendenzialmente in aumento) in anno di pandemia. In realtà con l'applicazione del MTR come previsto (metodo tariffario servizio rifiuti) ARERA, il metodo di calcolo viene stravolto con incrementi significativi.

Nel 2020 pertanto è stato deciso un incremento del 2,8% da spalmare sugli esercizi successivi, confidando per altro che il ribasso derivante dalla nuova gara per il servizio compensasse tale cifra.

Lo slittamento al gennaio 2022 del nuovo contratto con il gestore ha di nuovo rimescolato le carte.

Atersir ha sostanzialmente recepito per il 2021 un ipotetico Piano redatto secondo l'applicazione MTR, ma per arrivare al PEF definito è stato impostato un lavoro di lieve crescita pari al 2,8% sui valore 2019. In realtà l'accordo con IREN resta quello di confermare un PEF in linea con il 2019 e pertanto gli incrementi rispetto all'ipotetico MTR saranno spalmati sui 5 anni successivi – ovviamente il tutto sarà da calibrare dopo la chiusura della gara e la partenza del nuovo contratto.

Il dato che ne esce è stato da ultimo elaborato con le scontistiche applicate dal nostro regolamento comunale e la cui stima è attendibile avendo un dato storico confrontabile.

Lato tariffe sostanzialmente vi è una scomposizione tra UD e UND, utilizzando la ripartizione percentuale già in essere e una suddivisione relativa ai mq e agli abitanti. Abbiamo mantenuto valide le indicazioni di Arera riguardanti la scomposizione di quota fissa e quota variabile con incremento della prima componente e riduzione della seconda. Le proiezioni fatte sulla popolazione hanno comunque un impatto di pochi euro di variazione con miglioramenti nei confronti delle famiglie numerose.

Da ultimo un accenno sul passaggio alla tariffazione puntuale che, a fronte delle dinamiche che coinvolgono il gestore del servizio, è stata posticipata al 2022, dando ancora qualche mese di tempo per abituarsi sempre di più a questo nuovo approccio di raccolta rifiuti”.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Premesso che

- I dati del gestore Iren, presentati secondo metodo tariffario (MTR), ovvero a partire dal bilancio 2019 correttamente ripartito per attività e per territori, sono stati validati in contraddittorio con Atersir, quindi suddivisi tra i Comuni in proporzione al PEF

2020 applicando altresì un principio di sussidiarietà (teso a far sì che a servizio costante la distribuzione del costo sia omogenea);

- Il calcolo del MTR prevede che:
 - I costi operativi siano ottenuti dai costi storici per adeguamento inflattivo;
 - I costi di capitale siano elaborati applicando durate di ammortamento e saggi di rendimento di natura regolatoria (fissati dal metodo);
 - I COIexp, (Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR) addebitati per singolo Comune in funzione delle azioni concordate per nuovi servizi, modifiche e variazioni;
 - I COV, (costi variabili) connessi alla corrente situazione pandemica, e rappresentati sostanzialmente da costi fissi di sanificazione dei mezzi e protezione degli operatori, ripartiti uniformemente su tutti i territori;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sarmato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che il Comune di Sarmato, per l'anno 2020, si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 29.07.2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che il consiglio locale di Piacenza (PC), con delibera n. 1 del 4 giugno 2021 ha Approvazione i PEF 2021 dei Comuni della provincia di Piacenza;

Rilevato che ATERSIR con delibera CAMB 24/2021 del 7.6.2021 ha approvato i PEF 2021 dei Comuni della provincia di Piacenza, gestione Iren Ambiente SpA;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATERSIR) in data 08.06.2021 prot. 4863 ha trasmesso a questo Comune l'elaborazione del PEF 2021;

Esaminato il Piano Finanziario (PEF), validato dall'Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR), **allegato al presente atto** formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi delle delibere Arera n°443/2019/R/rif, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020/R/rif, sono di competenza dell'ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)),

Rilevato che il Piano Finanziario (PEF) espone un costo complessivo di € **401.948,00** , suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che al PEF elaborato da ATERSIR è stata aggiunta la scontistica specifica del Comune di Sarmato come da regolamento per particolari categorie pari a 22.505, e detratto il contributo ministeriale per le scuole pari a 1.637, per cui i dati finanziari si possono così riassumere:

PEF ATERSIR

401.948

scontistica applicata dal COMUNE	22.505
detrazione contributo ministeriale MIUR	-1.637
TOTALE	422.816

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/06/2021.

***Ritenuto** per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;*

Ritenuto in tale sede di procedere contestualmente all'approvazione delle Tariffe TARI per il 2021 a copertura del Piano finanziario ivi riportato;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI rimane il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Verificato altresì che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
- il D.L. del 23/2/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" convertito con modificazioni

dalla legge 5/3/2020 n.13 e successivamente abrogato dal D.L. n.19 del 25/3/2020, ad eccezione dell'art.3, comma 6 bis e dell'art. 4;

- il D.L. del 25/3/2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha previsto la possibilità di deliberare misure restrittive di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31.07.2020;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18, "Cura Italia", convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020 recante: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riapertura) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1);
- il "Decreto Sostegni"-bis, n. 73 del 25 maggio 2021 per quanto attiene alle agevolazioni TARI previste anche per il 2021;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di copertura in merito all'introduzione di riduzioni sulla tariffa rifiuti TARI a partire dall'anno 2020 a specifiche categorie in base alla tipologia di attività svolta, fermo restando la facoltà del Comune di aggiungere ulteriori e di diverse, ovviamente finanziate da fondi propri di bilancio;

Richiamato altresì il documento di ARERA n. 189 del 26 maggio 2020 a titolo "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza da Covid-19" in cui l'autorità dà delle linee guida per la valutazione sia dei maggiori costi che delle minori entrate riscontrabili in merito al servizio Tari a causa della situazione di emergenza sanitaria manifestatasi dal 2020 e tuttora in corso;

Richiamata la delibera di G.C. n. 64 del 08.06.2021 all'oggetto: "Tassa dei rifiuti TARI 2021- sconto del 25% sulla parte variabile delle utenze NON DOMESTICHE con cui si sono previste delle agevolazioni specifiche che avranno efficacia per il solo anno in corso, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, considerate pertanto "episodiche" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, considerate in deroga alla Legge n. 147/2013;

Richiamato il D.L. Sostegni-bis n. 73/2021 ove all'art. 6 viene stanziato un contributo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni appositamente per agevolazioni-riduzioni Tari, che per il Comune di Sarmato ammonta ad euro 32.288;

Dato atto che tali agevolazioni saranno eventualmente applicate sulla II rata 2021 e interamente finanziate dal sopra citato contributo, consentendo in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Richiamato il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "D.L. Sostegni", all'art. 30, comma 5, che ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione

del PEF 2021 e delle tariffe al **30 giugno**, sganciandoli da quelli di approvazione del Bilancio di previsione, questi da ultimo fissati dal D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", al **31 maggio 2021**;

Ritenuto opportuno pertanto procedere con l'approvazione delle **tariffe TARI** da applicare per l'anno 2021 secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente deliberazione "Tariffe Tari 2021" distinte tra Utenze Domestiche e Non Domestiche;

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione anni 2021/2023 con allegati D.Lgs. 118/2011, nota integrativa e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Esame ed approvazione" e successive variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e Piano Performance - Anni 2021/2023 e assegnazione risorse ai Responsabili di Settore";

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 20/2021, acquisito al prot. n.5279 del 19.06.2021;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero),
Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto della delibera del Consiglio d'ambito ATERSIR CAMB 24/2021 del 07.06.2021 pubblicata all'albo pretorio del sito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti;
- 3) di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Piano finanziario (PEF) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, completo di breve relazione sulla metodologia di costruzione del PEF 2021
 - Relazione di accompagnamento relativa alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
 - Tariffe TARI dell'anno 2021 con i seguenti allegati
 - ripartizione costi tariffa
 - economico: costi puri del servizio rifiuti
 - tariffe utenze DOMESTICHE
 - tariffe utenze NON DOMESTICHE
 -
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- 6) di prendere atto che il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, è stato validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro e Consigliere Sasso Piero),
Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE
Ferrari Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura

PROPOSTA DI DELIBERA

N.32 DEL 03-06-2021

Oggetto: TARI TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (P.E.F) E TARIFFE ANNO 2021.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-06-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERA

N.32 DEL 03-06-2021

Oggetto: TARI TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (P.E.F) E TARIFFE ANNO 2021.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 19-06-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 15-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Laura

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 28-06-2021

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' **(Art. 134 T.U. 18.08.200 n. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cassi Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)